

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019**

**346/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A TITOLO DI ACCONTO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, RIFERITO ALL'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (*spending review*);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 293/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 293/2019/R/eel);
- la comunicazione del 8 marzo 2019 (prot. Arera 5912), con la quale la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha richiesto i dati per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente

Unico S.p.a. (di seguito: AU) per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita ai clienti in maggior tutela per l'anno 2019;

- la comunicazione del 18 aprile 2019 (prot. Arera 10248 del 19/04/2019) (di seguito: comunicazione del 18 aprile 2019), con la quale AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia le informazioni economico-patrimoniali relative al bilancio di esercizio dell'anno 2017 e il preventivo economico 2019 (di seguito: *budget 2019*) inerente alla stima dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «Acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da AU e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- l'articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da AU agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato, comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad AU per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 293/2019/R/eel ha stabilito in 8.096.492,00 (ottomilioninovantaseimilaquattrocentonovantadue/00) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2018 e ha previsto che AU destini alla copertura dei costi di funzionamento 2019 la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2018 e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno comprensiva della quota residua non impiegata

- dei corrispettivi fatturati ed incassati in anni precedenti e fino al 31 dicembre 2018 pari a 692.508,00 (seicentonovantaduemilacinquecentootto/00);
- dal *budget* 2019, trasmesso con comunicazione del 18 aprile 2019, risulta che AU prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 6.527.000,00 (seimilionicinquecentoventisettemila/00) euro;
  - il livello del *budget* 2019 risulta:
    - inferiore del 19,1% rispetto al preconsuntivo 2018, diminuzione che è sostanzialmente riconducibile all'attribuzione di un'ulteriore quota di costi comuni alle altre attività svolte da AU;
    - non includere la remunerazione del capitale investito netto;
  - alcuni costi inseriti nel *budget* 2019 sono relativi alla previsione di attività eventuali, per le quali è necessario verificare puntualmente contenuti e finalità, qualora emerga l'esigenza di un loro effettivo svolgimento.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica dell'anno 2019 in misura pari a 6.027.000,00 (seimilioniventisettemila/00) euro, prevedendo che AU evidenzi, secondo le modalità indicate dagli Uffici dell'Autorità in base agli indirizzi del Collegio, l'impatto di tale variazione sulle singole voci di costo;
- sia necessario prevedere che AU comunichi tempestivamente all'Autorità, in via previsiva e secondo le modalità indicate dagli Uffici dell'Autorità, l'eventuale superamento delle singole voci di costo del *budget* approvato, argomentandone adeguatamente le motivazioni;
- sia opportuno prevedere che AU, a fronte di particolari esigenze, possa sottoporre all'Autorità specifici progetti e attività, corredati da elementi descrittivi e relativa quantificazione dei costi, ai fini della loro specifica approvazione e definizione della copertura dei costi; tali progetti, qualora approvati, dovranno altresì essere oggetto di rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti nonché di una relazione descrittiva dell'attività svolta

**DELIBERA**

1. di quantificare in 6.027.000,00 (seimilioniventisettemila/00) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2019;
2. di prevedere che AU sia tenuto a comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate dagli Uffici dell'Autorità in base agli indirizzi ricevuti dal Collegio:

- a. l'impatto della quantificazione del corrispettivo di cui al punto 1 sulle singole voci di costo;
- b. l'eventuale superamento delle voci di costo del budget approvato, in via preventiva e argomentandone adeguatamente le motivazioni;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*